

N. R.G. 754/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:

Giuseppe De Rosa	Presidente
Vincenzo. Colarieti	Consigliere
Manila Salva'	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 754
del ruolo 2016 avente ad oggetto: appello avverso
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Trieste n. rep. 2234/16 depositata in data 29-11-2016 in
punto riconoscimento della protezione internazionale

FRA

elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso



lo studio dell'avv DORA ZAPPIA del
foro di Trieste, dalla quale è assistito e difeso per
procura di data 22-1-2016 a margine del ricorso
introduttivo del giudizio depositato in data 29-1-2016.

Ammesso al beneficio ex art. 74 D.P.R. n. 115/2002

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno (97149560589), in persona del
Ministro pro tempore, e Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia
(80002480319) domiciliato in indirizzo telematico presso
l'Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege

APPELLATO

Con intervento del PG, nella persona del Sostituto, dott.
Carlo Sciavicco, il quale con nota depositata in data 27-
3-2017 ha così concluso: <<Si chiede che la Corte
d'Appello voglia, previo rigetto dell'istanza di
sospensiva, confermare integralmente l'ordinanza
impugnata, revocando altresì l'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato, con tutte le conseguenze
di legge.>>



Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 28-3-2017 e decisa nella camera di consiglio di data 30-5-2017 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante: <<Nel merito:

In via principale

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al Sig.

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig.

In via ulteriormente subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig.

In via istruttoria:



Voglia l'Ill.ma Corte adita disporre l'audizione personale del ricorrente, disporre CTU medico legale atta ad accertare l'eventuale disturbo post-traumatico da stress, nonché ordinare alla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo le informazioni sul paese d'origine ex art. 8 co. 3 d.lgs 25/2008.

Si producono i seguenti documenti:

1. Ordinanza dd. 23.12.2016;
2. Richiesta ammissione a patrocinio a spese dello Stato

Con più ampia riserva istruttoria e di merito.

Spese, diritti e onorari rifusi.>>

Per l'appellato Ministero dell'Interno: <<Rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. 262/2016 resa in data 29-11-2016.

Spese diritti e onorari integralmente rifusi.>>

RAGIONI IN FATTO

Con domanda avanzata in sede amministrativa in data 21-7-2015, cittadino nigeriano, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale.

Sentito dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data



30-12-2015, il richiedente, premesso di essere nato e vissuto in un villaggio nell'Edo State, narrava di essere dovuto fuggire insieme alla famiglia, a cagione delle gravi violenze subite per il rifiuto del padre del richiedente di uniformarsi a norme tribali in contrasto con la fede cristiana. Illustrava di aver trovato riparo a nord, nello stato di Kano, dove tutta la famiglia era rimasta uccisa in un attentato terrorista e che si trovava esposto al pericolo di ritorsione da parte dei familiari della fidanzata e dei compaesani per violazione dell'obbligo, ereditario, di guida spirituale del villaggio.

Con delibera adottata all'esito dell'ascolto, l'organo amministrativo respingeva la domanda del richiedente, proprio per la vicenda personale narrata, considerata del tutto estranea a qualsiasi ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale, neppure nella forma sussidiaria, tenuto conto della normalità delle condizioni di vita per i civili delle regioni del Sud della Nigeria, quale quella di provenienza del richiedente protezione.

Con ricorso, ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 e 702 bis c.p.c., depositato in data 29-1-2016,



impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia notificata in data 19-1-2016. A sostegno della domanda di riforma ripercorreva la propria vicenda personale evidenziando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, almeno nella forma sussidiaria, per la grave situazione d'insicurezza per i civili, oltre che nel nord, anche in vaste zone del sud della Nigeria, per i conflitti violenti che imperversavano in quell'area, in particolare le lotte cultiste, nel cui ambito si inseriva il vissuto del ricorrente. In subordine descriveva la propria situazione di fragilità personale desumendone la ragione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Concludeva chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale, quantomeno nella forma sussidiaria, in subordine di quella umanitaria.

Con comparsa depositata in data 16-9-2015, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.



Il Tribunale, all'esito dell'ascolto del richiedente protezione all'udienza di data 20-10-2015, con ordinanza ex art 702 ter, depositata in data 1-12-2015, respingeva la domanda del ricorrente ritenendolo immeritevole della protezione internazionale ovvero umanitaria, in assenza di dimostrate ragioni di persecuzione e dell'assoluta normalità dell'area di provenienza del ricorrente.

Con atto notificato in data 23-12-2016 e **contestualmente depositato**, appellava la predetta ordinanza chiedendone riforma con il riconoscimento della protezione internazionale, almeno nella forma sussidiaria, ovvero della protezione umanitaria.

Con il primo motivo di censura addebitava al Tribunale un approccio difforme al precetto dell'art 3 D Lgs. n. 251 del 2007 per aver sezionato le dichiarazioni dell'appellante, facendo leva su modeste contraddizioni che non scalfivano il senso logico complessivo della vicenda narrata, in più, per l'omesso approfondimento sulle condizioni generali del Paese di provenienza, afflitto da un generalizzato conflitto armato, come ritenuto in altre decisioni dello stesso Tribunale di Trieste e di questa ed altre Corti di merito.



Con il secondo motivo rimproverava al Tribunale la totale assenza di motivazione a sostegno del rigetto della domanda subordinata di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per le condizioni di vita del Paese di origine, squassato da forti tensioni sociali, politiche e militari.

Con comparsa depositata in data 7-3-2017, si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, al pari del PG, intervenuto in giudizio con nota depositata in data 27-3-2017.

La causa era decisa nell'odierna camera di consiglio (previa riduzione dei termini ex art 190 c.p.c.) sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 28-3-2018.

RAGIONI IN DIRITTO

La valutazione della credibilità del racconto operata dal Tribunale non può essere condivisa. La miriade di contraddizioni sezionate nella motivazione dell'ordinanza, si rilevano invece assenti ove il narrato (a tratti confuso ed affastellato) venga contestualizzato sotto il profilo cronologico.

Fin dalle sue prime dichiarazioni (cfr doc 3 parte appellata con allegato), il richiedente ha chiaramente



distinto la sequenza temporale fra il suo abbandono del sud. quando aveva dieci anni, perché suo padre non voleva succedere al suo ascendente, deceduto **nel gennaio del 1996**, e il successivo **attentato del 2011** nel quale erano rimasti coinvolti suo padre e la sua fidanzata. Così enucleata questa prima fase di vita dell'appellante, tutte le questioni sui riti tribali e la persecuzione religiosa verso il padre **e non verso l'appellante**, sono del tutto superflue perché non può dubitarsi del fatto decisivo che interessa: il luogo di provenienza del richiedente protezione. Se egli si è allontanato dal sud, insieme alla famiglia, nel 1996 e poi ha continuato a vivere a Aguoukou (Kano State) fino al 2011, appare manifesto che il luogo nel quale conserva ancora punti di riferimento è Aguoukou e non il villaggio natio, a prescindere dalle difficoltà con i compaesani ormai risolte, da suo padre, fin dal 1996.

Alla luce dei rapporti COI in atti deve concludersi che il richiedente protezione ha fatto tutti gli sforzi possibili per documentare la sua domanda, in particolare la provenienza dallo Stato di Kanu e la situazione di grave insicurezza, indiscutibile per le popolazioni del nord.



Ed è proprio in quell'area del Paese che dovrebbe tornare l'appellante non avendo radici altrove (trasferimento dal Sud quando era bambino) ed è su questa zona geografica che deve soffermarsi l'indagine volta ad accertare se il ritorno dell'asilante lo esporrebbe ad un pericolo grave per la persona secondo lo schema dettato dall'art 14 D. lgs. n. 251 del 2007. La risposta, nel caso in esame, deve essere affermativa perché ricorre l'ipotesi di cui alla lettera c), non perché vi sia nella zona un conflitto indiscriminato che espone al pericolo di vita qualsiasi civile, ma per il serio rischio, in quanto cristiano (circostanza pacifica), di subire violenze da parte dei numerosi gruppi terroristici di matrice islamica che infestano quella parte specifica della Nigeria. Sulle gesta di Boko Haram, operante in prevalenza nel nord est, e di altre compagini (Ansaru) più attive nel centro nord vi è ampia letteratura descrittiva nei rapporti COI sui siti EASO e Rfword redatti dall'organismo nazionale (Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo) e da altri organismi internazionali di sicura attendibilità. Il pericolo di atti terroristici, comune a tutti i residenti in quella zona, non è generalizzato, ma assume caratteristiche



individualizzanti per i soggetti più direttamente esposti a quel rischio che attinge una determinata fascia (cristiani, alte religioni e mussulmani tolleranti) e non tutta la popolazione residente in quella zona geografica. Poiché è pacifica la religione cristiana dell'appellante, lo stesso ha diritto alla protezione sussidiaria ex art 14 lett. c) D. Lgs. n. 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso.

La liquidazione delle spese in favore del difensore della parte ammessa al benefico è rimessa a separato decreto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n. rep. 2234/16 di data e depositata in data 29-11-2016 promossa da nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n.



rep. 2234/16 di data e depositata in data 29-11-2016 che, per l'effetto, così parzialmente riforma:

- 1) riconosce al richiedente nato in Nigeria il 2-6-1986, C.F. lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. c) d.lgs. 251/2007;
- 2) nulla per le spese di lite;
- 3) rimette a separato decreto la liquidazione del compenso per il difensore ex art 82 e 83 DPR n. 115 del 2002 e succ. mod.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 30-5-2017.

Il cons. rel.

Vincenzo Colarieti

Il Presidente

Giuseppe De Rosa

